

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 457

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 2-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 marzo 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 284/12


Roma, 29 marzo 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011.

Le trasmetto, altresì, il testo che l'amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2011.

Respettamente


Prof. Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito, Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito, OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito, Ministero) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150. S'intende in tal modo portare a compimento il riordino divisato dalla l. 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Dicastero della salute.

Lo schema in esame, nel sostituire il vigente atto organizzatorio di cui al d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (che ha esplicitato i suoi effetti anche nel periodo in cui questo Ministero era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali *ex d.l.* 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), ne conferma tuttavia per larga parte i contenuti, salvo alcuni limitati aggiustamenti che si rendono necessari al fine di potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono infatti previsti elementi di flessibilità, mutuando soluzioni migliorative introdotte in analoghi regolamenti di altre amministrazioni, rese opportune in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero nell'ambito del nuovo quadro delle fonti delineato dall'art. 117 Cost. (si pensi alla programmazione sanitaria, al supporto alle attività poste in essere dagli Organi centrali e dai Servizi sanitari regionali e alle attività internazionali, incrementate a causa dell'evoluzione dello scenario internazionale verso forme più integrate di coesistenza che impongono sempre più il raccordo delle politiche sanitarie nazionali, come attestato, tra l'altro, dai più recenti fenomeni di emergenze sanitarie che hanno imposto strumenti di prevenzione e di assistenza su un piano globale e non più esclusivamente territoriale).

Sono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009, tra le quali va sin d'ora menzionata la collocazione autonoma (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici del Ministero, di diretta collaborazione (nei quali era invece inserito il Secin) e non; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

Lo schema tiene conto di quanto disposto nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, adottato con d.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133), e di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv., con modif., con l. 26 febbraio 2010, n. 25). Rispetto al vigente d.P.R. n. 208/03 viene pertanto prevista la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale (per un totale di tredici posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui dieci per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione e tre per quelle della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*).

2. Ciò premesso, viene di seguito illustrato più in dettaglio il contenuto dello schema di regolamento, che consta di 13 articoli suddivisi in tre capi.

2.1 Il Capo I reca le disposizioni relative gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'**articolo 1** descrive le funzioni di tali Uffici, li individua e stabilisce la competenza del Ministro sulla nomina e revoca dei relativi titolari (commi 2, 3 e 7; come già detto, rispetto al d.P.R. n. 208/03 non compare più il Secin).

Riproducendo una disposizione già contenuta nel d.P.R. 208/03, il comma 4 prevede che alle dirette dipendenze del Ministro possano operare consiglieri per lo svolgimento di particolari compiti, nell'ambito del contingente di dodici collaboratori ed esperti specificato nel successivo art. 8, comma 2.

In tale novero, sono oggetto di puntuale previsione il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e il consigliere diplomatico, i cui requisiti professionali sono individuati rispettivamente ai commi 5 e 6. Quest'ultimo comma introduce la figura del consigliere diplomatico, reputata necessaria alla luce delle attribuzioni internazionali del Ministero e della riserva statale delle funzioni di politica estera anche in materia sanitaria, prevedendo che lo stesso venga designato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Mentre il comma 8 conferma la possibilità di avvalimento degli uffici di Gabinetto e legislativo da parte dei Sottosegretari di Stato per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro.

In ottica di continuità con quanto già previsto dal d.P.R. n. 208/03, l'**articolo 2** descrive, (nei commi 1 e 2), i compiti e le funzioni dell'Ufficio di Gabinetto e del suo titolare, prevedendo altresì che quest'ultimo sia individuato tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e dirigenti preposti uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, ovvero fra persone anche estranee all'amministrazione purché in



possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere (comma 3). Per favorire la funzionalità dell'Ufficio, viene confermata (comma 4) la possibilità di nominare fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti compresi nel contingente dieci unità previsto dall'art. 8, comma 3, e l'altro – innovativamente - nell'ambito del contingente di cinque consiglieri di cui all'art. 8, comma 1.

In linea con l'analogia previsione del vigente regolamento, l'**articolo 3** delinea, al comma 1, le funzioni della Segreteria del Ministro. Nell'ambito di questo ufficio, cui è preposto il capo della Segreteria, opera anche il Segretario particolare del Ministro, che cura la sua agenda e corrispondenza unitamente ai rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. Al comma 2 si rimarca la natura fiduciaria di tali posizioni.

L'**articolo 4** individua tanto le attività della Segreteria tecnica del Ministro (comma 1), cui compete una posizione di particolare rilievo in ragione delle sue peculiari attribuzioni, riguardanti l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche del Ministero nonché – innovativamente - quelle concernenti le determinazioni attinenti all'utilizzo delle inerenti risorse finanziarie, quanto i requisiti del titolare dell'ufficio (comma 2).

Nell'**articolo 5** sono confermati gli attuali compiti dell'Ufficio legislativo (comma 1), fra i quali meritano menzione - oltre alle tradizionali attribuzioni in materia di produzione normativa, di cura dei rapporti con Parlamento, Presidenza del Consiglio dei ministri, altre amministrazioni interessate, autorità indipendenti, Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome e Avvocatura dello Stato, di monitoraggio della legislazione regionale di interesse del Ministero nonché di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare importanza per il Ministero - le nuove competenze in materia di contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e di contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza. Sono poi disciplinate le modalità di nomina del capo dell'Ufficio legislativo (comma 2) e del suo vice, che può essere – innovativamente - individuato oltre che fra i dirigenti di seconda fascia compresi nel contingente di dieci unità ex art. 8, comma 3, anche fra i consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, (comma 3).

L'**articolo 6** disciplina i compiti dell'Ufficio Stampa in coerenza con quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (comma 1), prevedendo i requisiti di nomina del responsabile di detto ufficio (comma 2) e la possibilità che questi svolga la funzione di portavoce del Ministro (comma 3).

Con l'**articolo 7**, nel fissare i compiti e l'organico delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si conferma che a ciascuna segreteria, oltre al suo capo, possano essere assegnati - al di fuori del contingente di cento unità di cui all'art. 8, comma 1 - fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, tra cui il Sottosegretario può individuare un segretario particolare.

Gli **articoli 8 e 9** recano norme generali concernenti il personale degli Uffici di diretta collaborazione e il relativo trattamento economico.

Rispetto al vigente regolamento di organizzazione, l'**articolo 8** mantiene inalterato il contingente complessivo di cento unità, con esclusione delle figure apicali, del personale assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e del personale assegnato alla struttura tecnica che opera a supporto dell'OIV.

Entro tale limite:

- comma 1: possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione: *a)* dipendenti del Ministero; *b)* dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti; *c)* fino a cinque unità consiglieri giuridici per le esigenze degli Uffici stessi, nominati dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (tale scelta risulta già effettuata dal Ministero dell'ambiente nello schema di d.P.R. recante modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2011); tra tali consiglieri possono essere eventualmente individuati uno dei vice capi di Gabinetto e il vice capo dell'Ufficio legislativo;

- comma 2: in continuità con il vigente regolamento, possono essere conferiti sino a dodici incarichi a collaboratori ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero ovvero in quelle giuridico-amministrative ed economiche, assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in tale ambito vanno compresi anche i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, comma 4); viene altresì precisato che i relativi incarichi non possono avere una durata superiore alla permanenza in carica del Ministro, fatta salva comunque la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro medesimo per il venir meno del rapporto fiduciario;



- comma 3: in continuità con il vigente regolamento, possono essere conferiti fino a dieci incarichi dirigenziali di seconda fascia presso gli Uffici di diretta collaborazione;

- il comma 4 chiarisce che le posizioni dei responsabili degli Uffici e del segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cento unità.

- nel comma 5, che riprende l'analoga disposizione contenuta nel d.P.R. n. 208/03, si stabilisce che l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio provvede ad assegnare unità di personale per i servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione in misura non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo dei medesimi Uffici. Nell'ambito al predetto contingente, per garantire una maggiore ed immediata collaborazione sia con l'organo politico che con la struttura operativa ai fini di una immediata ed efficace risposta alle situazioni di emergenza è prevista altresì la possibilità che possa operare in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a quattro unità. Al personale individuato nel comma in questione, si specifica, non compete il trattamento accessorio stabilito dal successivo art. 9, comma 5. Il medesimo Ufficio generale fornisce anche le risorse strumentali necessarie al funzionamento di detti Uffici.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 9 disciplina il trattamento economico del personale operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Il comma 1 riproduce il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore concernenti il trattamento economico spettante rispettivamente al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo Ufficio Stampa (art. 9, comma 1); - ed altresì della disposizione sui trattamenti economici del Capo della Segreteria del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, dei Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato salvo modifiche di stile introdotte per garantire l'uniformità nella formulazione dei testi sugli emolumenti di tutte le figure istituzionali ed evitare difficoltà applicative.

Per il solo Capo della Segreteria tecnica viene incrementato il limite massimo del relativo trattamento, il quale viene equiparato a quello del Capo dell'Ufficio legislativo. L'aggiustamento in questione è in linea con le previsioni contenute in analoghi regolamenti di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 1 riproduce nella sostanza il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore sui responsabili di tali Uffici, con l'unico aggiustamento derivante dall'esigenza di adeguare il tetto massimo previsto per il capo della Segreteria tecnica alle corrispondenti previsioni di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 2 riproduce analoga norma del vigente regolamento circa la possibilità per i dipendenti pubblici di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Nel comma 3 viene confermata la previsione del vigente art. 10, comma 4, circa il trattamento economico da riconoscere al personale con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo che il relativo emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del complessivo del relativo stanziamento di bilancio.

I commi 4 e 5 riproducono, infine, le disposizioni sul trattamento economico attualmente in vigore per il personale dirigente e per il personale del comparto operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Nel comma 6 sono altresì introdotte specifiche disposizioni per il trattamento economico: a) dei vice capi di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo estranei al Ministero, ai quali spetta un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio; b) dei consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, il cui emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione disciplinata dal comma 5.

2.2. Nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/09 cit., il **Capo II** definisce i compiti, la composizione e il trattamento economico dell'OIV (art. 10) e della Struttura tecnica per la misurazione della *performance* operante presso di esso (di seguito Struttura tecnica; art.11).

Come si è anticipato, l'OIV (organo che dal 1° maggio 2010 ha sostituito il preesistente Servizio di controllo interno - Secin) assume una collocazione differenziata (sebbene paritaria) rispetto agli Uffici di diretta collaborazione e delle restanti strutture organizzative del Ministero; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza e di consentire un rapporto costante con l'organo di indirizzo politico (tale scelta appare coerente con gli orientamenti espressi tanto dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT nella delibera n. 4/2010, secondo la



quale gli OIV dovrebbero essere collocati “al di fuori dell’apparato amministrativo in senso stretto” e al tempo stesso “in stretto collegamento con l’organo di indirizzo politico, ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione”, quanto dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, in un parere reso nell’adunanza dell’8 novembre 2010 su analogo regolamento di altra amministrazione).

In particolare, all’**articolo 10**, comma 1 si prevede che l’OIV svolga in piena autonomia le attività di cui al ridetto art. 14 d.lgs. n. 150/09 nonché quelle di cui all’art. 1, comma 1, lett. *d*), e comma 2, lett. *a*), e all’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Si stabilisce inoltre che, a tal fine, esso possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e possa richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/09.

In conformità al citato art. 14, comma 7, si prevede, al comma 2, che l’OIV possa essere costituito in forma monocratica o di collegio con tre componenti. In quest’ultimo caso, esso è formato da due dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute e da un esperto esterno con funzioni di presidente (al fine di garantire l’effettiva invarianza della spesa, si prevede che vengano resi indisponibili, presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso l’Oiv). In concreto, l’OIV del Ministero è stato istituito in forma monocratica con d.m. 30 aprile 2010. La disposizione in esame lascia pertanto impregiudicata la possibilità di una futura modifica della sua composizione, in analogia con quanto già previsto nell’attuale regolamento di organizzazione per i preesistenti Secin (cfr. art. 7, comma 2). Si è scelto cioè di non stabilire con d.P.R. la natura monocratica e collegiale dell’OIV, rinviandone la definizione a una fonte più agile (decreto ministeriale), al fine di permettere, se del caso, un adeguamento della struttura in ragione delle effettive esigenze che dovessero in futuro manifestarsi (nel caso in cui si optasse per la forma collegiale, con lo schema proposto verrebbe in ogni caso garantita, a tutela dell’autonomia dell’OIV, la composizione mista auspicata nella delibera CIVIT n. 4/2010, che si riferisce a “una presenza tratta all’interno dell’amministrazione” e “una presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di innovazione [...] sì da rafforzare l’interlocuzione sia con il vertice politico, sia con l’apparato amministrativo”).

I commi 3 e 4 individuano i requisiti e le modalità di nomina dell’OIV.

Con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei titolari dell’organismo, il comma 5 riproduce le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 208/03 per le analoghe figure del Secin. In particolare, per quanto attiene alle spettanze dell’unico componente dell’OIV (ovvero del suo presidente in caso di organo collegiale) viene prevista l’erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all’atto della nomina ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/01 (similmente a quanto previsto per l’esperto del Secin nel d.P.R. n. 208/03; cfr. art. 10, comma 1, lett. *f*). Per i dirigenti del Ministero componenti dell’OIV si stabilisce che il relativo trattamento economico sia determinato nella misura e con le modalità stabilite per i dirigenti degli ex Secin.

Con l’**articolo 11** viene data attuazione all’art. 14, comma 9, d.lgs. n. 150/09, prevedendo, al comma 1, che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia costituita presso l’OIV una Struttura tecnica con funzioni di supporto al medesimo organismo per lo svolgimento delle sue attività. Alla predetta Struttura, dipendente funzionalmente dall’OIV, si applicano, quanto alla nomina del responsabile e al trattamento giuridico del personale, le disposizioni previste per gli Uffici di diretta collaborazione (come infatti ritenuto dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nel citato parere reso nell’adunanza dell’8 novembre 2010, “l’ufficio di supporto istituito presso l’organismo indipendente quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* costituisce comunque un’articolazione facente parte organicamente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro [...]; ne consegue che necessariamente la determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare dell’Ufficio, alla pari degli altri Uffici dell’amministrazione non possano che soggiacere alle regole e alle norme comuni dettate in materia dalla disposizioni normative vigenti”).

Il comma 2 prevede pertanto che il responsabile della Struttura tecnica sia nominato dal Ministro, su proposta dell’OIV, tra i dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura stessa in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 3, al predetto Ufficio può essere assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia, ivi incluso il responsabile. Tale contingente coincide con quello previsto a supporto degli ex Secin dal d.P.R. n. 208/03 (così come determinato dall’art. 31, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv., con modif., con l. 4 agosto 2006, n. 248). Si è in tal modo inteso dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP



nelle circolari nn. 18 e 22 del 2010 ai fini del rispetto del vincolo di invarianza di spesa previsto dalla norma istitutiva degli Oiv.

Analogamente, il trattamento economico previsto per il personale della Struttura tecnica (dirigenziale e non) corrisponde a quello stabilito per il personale degli Uffici di diretta collaborazione, in modo da non comportare incrementi di spesa rispetto a quello goduto dal personale del soppresso Secin (comma 4). Si è in particolare stabilito che il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura tecnica sia determinato, su proposta dell'OIV, nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 9, comma 4, per i dirigenti di seconda fascia e nell'art. 9, comma 5, per il personale non dirigenziale.

2.3. Il **Capo III**, recante le "disposizioni comuni e finali", consta degli articoli 12 ("Modalità di gestione") e 13 ("Norme finali e transitorie. Abrogazioni").

Ai sensi dell' **articolo 12** gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono un autonomo Centro di responsabilità amministrativa, che può articolarsi in uno o più centri di costo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'**articolo 13** pone il divieto di far scaturire dall'attuazione del nuovo regolamento nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). A tal fine si prevede che l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si dispone, infine, l'abrogazione del ridetto d.P.R. n. 208/03 (comma 3).

Sullo schema di regolamento in questione sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo schema d.P.R. proposto tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili di rilievo finanziario.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata–Ufficio legislativo tel. 0659945319.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per completare il processo di riordino avviato con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che ha nuovamente istituito il Ministero della salute, cui ha fatto seguito il dPR 11 marzo 2011, n. 108, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. In particolare, il provvedimento che sostituisce quello vigente di cui al dPR 12 giugno 2003, n. 208, apporta adeguamenti alla struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, in termini di maggiore flessibilità in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero e della nuova organizzazione delineata dal citato dPR n. 108 del 2011, al fine di rendere più efficace l'attività di supporto e di raccordo con l'amministrazione, nonché per tener conto delle recenti innovazioni introdotte in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, di riordino della dirigenza statale, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la costituzione degli Organismi indipendenti di misurazione della *performance* in sostituzione dei SECIN. A tal fine, lo schema di regolamento prevede una collocazione autonoma (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici di diretta collaborazione, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo essendo teso a semplificare e ottimizzare, in un ottica di efficacia e di efficienza, la struttura di supporto all'autorità politica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il provvedimento all'esame disciplina la struttura e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione di cui al dPR n. 208 del 2003 che è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, abrogandolo peraltro sul dPR n. 208 del 2003 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel regolamento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento del Ministero della salute

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*



La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

▪ Si è fatto ricorso alla tecnica della formazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo introduce norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della salute.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Avv. Raffaele Tamiozzo

Indicazione del referente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata (tel. 0659945319 – e-mail mlr.cannata@sanita.it).

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio intende portare a compimento il riordino avviato dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Ministero della salute e fa seguito al nuovo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Attualmente il quadro normativo degli Uffici di diretta collaborazione è costituito dal d.P.R. n. 208 del 2003 che ha esplicato i suoi effetti anche nel periodo in cui il Ministero della salute risaltava accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle previsioni di cui al decreto legge n. 85 del 2008 convertito con modificazione con legge n. 121 del 2008.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il d.P.R. n. 208 del 2003 inevitabilmente risente degli avvenuti accorpamenti di questo Dicastero con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della successiva scissione nel 2009. La necessità di rimodulare il predetto regolamento deriva anche dalle disposizioni contenute sia nella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sia nel decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, che reca tra l'altro la istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.



C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema si è posto in termini di semplificazione e di ottimizzazione del funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e di adeguamento al mutato assetto normativo e la giusta collocazione, pur conservandone la piena indipendenza; l'intervento non ha quindi comportato la valutazione di esigenze sociali ed economiche, né tanto meno nel contesto internazionale. *Inoltre si vuole dare collocazione e definire l'assetto operativo dell'OIV nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione garantendo comunque la indipendenza operativa dello stesso Organismo di valutazione della Performance.*

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi che si perseguono sono rappresentati anzitutto dalla necessità di semplificazione e snellimento degli uffici di diretta collaborazione e dalla esigenza di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata alle esigenze dei vertici politici e dell'apparato Ministeriale, nell'ottica di un migliore servizio per il cittadino; inoltre con la collocazione dell'OIV in posizione autonoma e di indipendenza rispetto agli altri Uffici di diretta collaborazione, si realizza una diretta conoscenza dei documenti concernenti le attività ministeriali di interesse diretto dei vertici politici in un'ottica di risposta alle esigenze dei cittadini. *Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.*

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento sono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, il personale assegnato ai predetti uffici, l'OIV, la struttura tecnica per la misurazione della performance e, indirettamente, le strutture di vertice dell'Amministrazione.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Dopo aver definito l'ambito dell'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL – CISL – UIL – RdB – FLP – UNSA CONFSAI – CIDA UNADIS) sia del personale dirigenziale, sia del personale non dirigenziale attraverso la consueta procedura informativa. Solo alcune delle organizzazioni sindacali hanno formulato osservazioni, sul testo del provvedimento, che si è ritenuto di non accogliere in quanto non conformi agli obiettivi di efficacia prefissati.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolamentare che discende da una fonte primaria. Inoltre risulta necessario dare una compiuta disciplina dell'OIV.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE



Nel corso delle consultazioni è emersa una opzione alternativa . L'opzione era diretta ad attribuire alle professionalità ed esperienze interne al Ministero gli incarichi dirigenziali vicari.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

*Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo* si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica. Infatti si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio dei vigenti Uffici di controllo, che l'intervento regolatorio così come è stato elaborato, consente di contenere i costi e di conservare la efficacia delle strutture.*

B) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi, è infatti diretta esclusivamente a riorganizzare, secondo i consueti criteri di efficacia ed economicità gli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, si procede a definire, secondo i medesimi criteri, l'assetto organizzativo e la struttura del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance. In tal modo sarà pertanto possibile disporre di un apparato di supporto all'attività del vertice politico più snello e meno oneroso per la collettività, ma caratterizzato peraltro da una maggiore efficienza.

C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta. Infatti l'opzione scelta garantisce il raggiungimento di elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Per ciò che attiene la opzione avanzata dalle OOSS concernente la individuazione, di professionalità interne al Ministero nella attribuzione delle funzioni vicarie, si evidenzia che la stessa non è stata accolta in quanto avrebbe potuto vincolare la scelta del Capo del Dicastero con conseguente ricaduta sulla organizzazione dei propri Uffici, non garantendo tra l'altro il necessario rapporto fiduciario.

E) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.



Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione. *La nuova organizzazione è in grado di essere immediatamente operativa senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede ad una riduzione e razionalizzazione delle risorse finanziarie nell'ambito del finanziamento già stabilito.*

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sull'attività delle imprese.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I responsabili dell'intervento sono gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Le funzioni di controllo e di monitoraggio (che in ultima analisi sono svolte dall'autorità politica) sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dall'OIV e dalla struttura tecnica per la misurazione della *performance*.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Ministero provvederà alla redazione della prescritta VIR con cadenza biennale *nella quale saranno poi presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: 1) riduzione delle spese, 2) snellimento delle procedure, 3) incremento della efficienza e produttività della azione amministrativa, 4) verifica della adeguatezza della struttura di supporto dell'organismo di valutazione della performance.*



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito Ministero) ai sensi dell'art.14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150.

In tal modo s'intende dare attuazione a quanto stabilito dalla l. 13 novembre 2009, n. 172 (con cui è stato nuovamente istituito il Dicastero della salute), sostituendo il vigente atto organizzatorio, approvato con d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (regolamento che ha peraltro operato anche nel periodo di accorpamento di questo Ministero col Ministero del lavoro e delle politiche sociali *ex d.l.* 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), e introducendo gli aggiustamenti necessari per potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009.

Occorre pertanto rifarsi all'assetto previsto dal citato d.P.R. 208 del 2003 per dar conto dell'invarianza della spesa con riferimento alle innovazioni che presentano risvolti finanziari, tra le quali si può sin da ora menzionare: *a)* l'introduzione della disciplina relativa all'Oiv; *b)* la soppressione, nell'ambito del contingente degli Uffici di diretta collaborazione, di una posizione dirigenziale di livello generale e la sostituzione della medesima con una di livello non generale (si è in tal modo dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133), per effetto di tale innovazione, tutte le tredici posizioni dirigenziali previste nel regolamento in esame sono di livello non generale); *c)* la previsione, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità previsto per gli Uffici di diretta collaborazione, di cinque consiglieri giuridici scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche, dai quali è possibile attingere per la nomina di uno dei vice capi di Gabinetto o del vice capo dell'Ufficio legislativo; *d)* l'adeguamento del limite massimo del trattamento economico erogabile al responsabile della segreteria tecnica del Ministro.

Tutte le modifiche proposte non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con riferimento all'innovazione più consistente, si segnala che la disciplina dell'Oiv e della Struttura tecnica per la misurazione della *performance* (di seguito, Struttura tecnica) è stata delineata in senso conforme agli artt. 14 e 30 d.lgs. n. 150 del 2009 - dovendosi provvedere, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei citati organismi, nei limiti delle risorse destinate ai soppressi Secin - e alle linee guida di carattere finanziario formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.g.o.p.) con le circolari nn. 18 e 22 del 2010¹.

2.1. In attesa dell'adozione dei nuovi provvedimenti organizzatori di cui alla legge n. 172 del 2009, il Ministero - presso il quale esisteva un Secin collegiale composto da tre elementi - ha dato attuazione alla menzionata normativa primaria provvedendo con d.m. 30 aprile 2010 alla costituzione di un Oiv in forma monocratica e con d.m. 26 ottobre 2010 all'assegnazione alla relativa Struttura tecnica del personale già operante a supporto del Secin.

L'adozione dei provvedimenti in questione, come risulta dagli allegati A e B, non solo è avvenuta a invarianza di spesa, bensì realizzando prudenzialmente, in attesa dell'adozione del nuovo regolamento, una riduzione dei costi rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio finanziario per le esigenze del Secin -

¹ Secondo tali circolari, tra l'altro: al componente e ai componenti dell'organismo nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto può essere corrisposto un trattamento economico o l'indennità accessoria in misura non superiore a quella in godimento presso preesistenti Secin, da determinarsi con apposito provvedimento di organizzazione e funzionamento del predetto organismo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, l. n. 400 del 1988; ogni amministrazione, ai fini dell'invarianza della spesa, costituisce l'Oiv in forma monocratica, in relazione alla corrispondente composizione monocratica del servizio di controllo interno già previsto dai rispettivi regolamenti di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ovvero collegiale, fermo restando il numero massimo di tre componenti previsto dall'art. 14, comma 7, del d.lgs. 150 del 2009; il personale da assegnare alla struttura tecnica permanente deve, ai fini dell'invarianza di spesa, corrispondere a quello di supporto previsto per i Secin; il responsabile della Struttura va individuato tra il personale anche di livello dirigenziale della stessa amministrazione, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance*; per i trattamenti economici dovuti e per le spese di funzionamento degli OIV si fa riferimento alla futura istituzione di apposito capitolo nell'ambito del CDR Gabinetto.



settore salute dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale nel corso del 2009 costituiva la risultante dei Servizi di controllo interno dei Ministeri accorpati, così come contemplati nei previgenti regolamenti.

Nei predetti allegati A e B sono riportati i prospetti analitici dei costi Secin 2009 (All. A) e OIV 2010 (All. B), inclusi gli oneri riflessi, trasmessi al Ministero dell'economia e finanze in occasione dell'adozione del d.i. 21 dicembre 2010, recante la determinazione del trattamento economico e dell'indennità accessoria spettanti rispettivamente al titolare dell'Oiv e al personale operante presso la Struttura tecnica di supporto.

Ciò premesso, lo schema di regolamento stabilisce, in conformità all'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2009 e tenendo conto della precedente composizione collegiale del Secin del Ministero, che l'Oiv possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale di tre componenti (art. 10, comma 3), di cui due dirigenti di seconda fascia e un esperto esterno con funzioni di presidente.

La citata disposizione, in linea con la menzionata circ. Rgs n. 18 del 2010, riproduce quanto previsto nel d.P.R. 208 del 2003 per il Secin ("l'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti"), salvo che per la sostituzione, tra i componenti, del dirigente di prima fascia con un dirigente di seconda fascia.

Al riguardo è bene precisare che l'eventuale costituzione dell'OIV in forma collegiale non determinerebbe l'individuazione di posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alle dieci complessive previste per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione dall'art. 8, comma 3, dello schema in esame e alle tre individuate nel successivo art. 11, comma 3, per la Struttura tecnica, atteso che in tale ipotesi si prevede di rendere indisponibili, sempre presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso il citato Organismo.

Tale disposizione, che mira a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.

Anche con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei componenti dell'Oiv vengono riprodotte le disposizioni contenute nel d.P.R. 208 del 2003 per le analoghe figure del Secin senza aggravii di spesa.

In particolare, per quanto attiene alla retribuzione dell'unico componente dell'Organismo indipendente di valutazione (ovvero del suo Presidente) viene prevista l'erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, al pari di quanto stabilito per l'esperto del Secin nel d.P.R. n. 208 del 2003 (cfr. art. 10, comma 1, lett. f), mentre per i dirigenti di livello non generale (facenti parte dell'Oiv collegiale) si ripropone il contenuto della disposizione relativa al trattamento economico del personale dirigente contenuta nell'art. 10, comma 3 del medesimo d.P.R. n. 208 del 2003.

2.2. Per quanto attiene alla Struttura tecnica, è stato confermato, come si evince dalla Tabella 1, lo stesso contingente di personale previsto a supporto degli ex Secin dall'articolo 7, comma 5, d.P.R. 208 del 2003 (così come modificato dall'art. 31, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), pari a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia.

Tabella 2

Personale di supporto Secin ex art. 7, comma 5, d.P.R. 208 del 2003		Struttura tecnica per la misurazione della performance ex nuovo d.P.R.	
N.	Tipologia di personale	N.	Tipologia di personale
3	Dirigenti II fascia	3	Dirigenti II fascia (incluso il responsabile della struttura)
7	Livellati	7	Livellati
10	TOTALE	10	TOTALE

Il trattamento economico previsto per tale personale, dirigenziale e non, corrisponde a quello stabilito per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dunque non determina incrementi di spesa rispetto al trattamento economico previsto per il personale del soppresso Secin.

Nella tabella 2 viene riprodotta una scheda sintetica relativa al personale operante presso il SECIN ex d.P.R. 208 del 2003 e presso l'Oiv e la relativa struttura tecnica.

Tabella 3



SECIN d.P.R. 208 del 2003 d.m. 7 giugno 2005 (*)		RETRIB Annuo lordo	O.I.V. nuovo d.P.R. 208		RETRIB Annuo lordo	DIFFERENZIALE
N.	Collegio di direzione		N.	Collegio		
1	Presidente SECIN*	80.000,00	1	Presidente O.I.V.*	45.000,00	-35.000,00
1	Dirigente I fascia		1	Dirigente II fascia		
1	Dirigenti II fascia		1	Dirigenti II fascia		
3	TOTALE	80.000,00	3	TOTALE	45.000,00	-35.000,00
Personale di supporto SECIN			Personale di supporto SECIN			
3	Dirigenti II fascia	274.960,71	3	Dirigenti II fascia	274.960,71	
7	Livellati	223.517,05	7	Livellati	223.517,05	
10	TOTALE	498.477,76	10	TOTALE	498.477,76	
	TOTALI	578.477,76		TOTALI	543.477,76	-35.000,00

(*) Nel 2009 questo Dicastero era parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; pertanto, i costi relativi al personale dirigente e livellati, indicati nel prospetto, sono stati rilevati scorporandoli da quelli complessivi dell'allora Ministero unificato; il costo relativo al Presidente SECIN è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta per tale figura nel 2008 (d.i. 17 settembre 2007).

3. Per quanto attiene agli Uffici di diretta collaborazione, il nuovo schema di regolamento, rispetto al vigente d.P.R. 208 del 2003:

a) conferma il contingente complessivo di cento unità e quello aggiuntivo di otto unità previsto per ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari di Stato; con riferimento a tale dato non si determinano pertanto nuovi oneri (artt. 7 e 8); giova al riguardo evidenziare che sono espressamente escluse dal computo del contingente complessivo i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e al segretario particolare del Ministro;

b) conferma il numero massimo dei collaboratori e degli esperti e consulenti esterni del Ministro (dodici unità; cfr. art. 8, comma 2) e la disciplina del relativo trattamento economico, stabilendo che per tale personale (con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) l'emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio (art. 9, comma 3); nell'ambito di tale contingente vanno altresì ricompresi i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6;

c) conferma il numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (dieci unità), ma ne modifica la composizione mediante la sostituzione di un incarico di livello dirigenziale generale con uno di livello non generale; rispetto alle disposizioni contenute nel d.P.R. 208 del 2003 in quanto si data applicazione alla previsione di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133. Pertanto non determina né aumenti né riduzioni di spesa.

Tabella 3

PERSONALE DIRIGENTE	RETRIB.ECO N.	INDEN. SOST. RETRIB. RISULT.	COMP. ACC. ART.7 L.362/99 DIRIGENTI	BUONI PASTO	ONERI SOC. A. CAP. AMM. SU RET. FISSA E ACCESS.	IRAP SU RETRIB. FISSA E ACCES.	TOTALI
	FOND.						
N.	CAP. 1003	CAP. 1003	CAP. 1003	CAP. 1002/5	CAP. 1007	CAP. 1008	
QUALIFICA							



1	Dirigente I fascia	167.808,48	11.019,51	20.640,96	1.540,00	57.803,01	16.954,86	255.125,86
1	Dirigenti II fascia	74.555,72	13.435,00	13.634,46	1.540,00	28.828,06	8.638,14	140.631,38
	DIFEERENZA	-93.252,76	2.415,49	-7.006,50	0,00	-28.974,95	-8.316,72	114.494,48

I dati retributivi contenuti in tale tabella tengono conto degli incrementi contrattuali previsti nei rinnovi dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 firmati in data 12 febbraio 2010. Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, trattandosi di voce variabile, è stato assunto come dato riferimento per la seconda fascia la media degli importi determinati con d.i. 8 settembre 2010 per l'indennità sostitutiva di risultato dei dirigenti operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione; per i dirigenti di I fascia, essendo la determinazione dell'importo della retribuzione di risultato per l'anno 2010 ancora in corso di definizione, è stato prudenzialmente individuato l'importo minimo erogato per tale voce nel triennio antecedente (ossia quello relativo all'anno 2007).

d) prevede che, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità, possano essere nominati fino a cinque consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (art. 8, comma 1); trattasi di innovazione che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la nomina di tali consiglieri entro il predetto contingente complessivo determina la riduzione di un corrispondente numero di unità di personale appartenente a una delle altre categorie operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione (personale del comparto, personale dirigente, esperti e consulenti esterni) e del corrispondente costo: ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello schema, infatti, l'emolumento da riconoscere agli stessi non può superare la misura massima dell'importo dell'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 5; prevista per il personale del comparto (la misura del citato emolumento potrà dunque essere definita nel medesimo decreto interministeriale di determinazione delle indennità accessorie di diretta collaborazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5);

e) conferma le disposizioni attualmente in vigore sul trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (capo di Gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, capo dell'Ufficio stampa; art. 9, comma 1), a eccezione che per il capo della segreteria tecnica, la cui posizione viene equiparata a quella del capo dell'Ufficio legislativo in conformità a quanto previsto in altri Dicasteri (cfr. relazione illustrativa); per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), con una differenza in termini economici pari - in astratto (ipotizzando cioè che venga riconosciuto l'importo nella misura massima) - a 91.200,00 euro circa, come si evince dalla Tabella 4.

Capo della Segreteria Tecnica	RETRIB. ECON. FOND.	ONERI SOC. A CAR. AMM. SU RET. FISSA	IRAP SU RETRIB. FISSA E ACCES.	TOTALI
	CAP. 1002	CAP. 1007	CAP. 1008	
d.P.R. 208 del 2003	€ 88.406,37	26.928,58	7.514,54	122.849,49
Nuovo d.P.R.	€ 154.048,27	46.923,10	13.094,10	214.065,48
DIFEERENZA				91.215,98

Tabella 4

In conformità alla previsione di cui all'art. 59, comma 5 del CCNL Area 1, sottoscritto il 26 aprile 2006, e all'indicazioni contenute nella nota n. 94669 del 10 luglio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, la misura dei trattamenti economici che si riportano nella tabella, pur equiparati economicamente alla dirigenza, risultano ancorati al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dirigenza Area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001. Inoltre, tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle riduzioni apportate alla retribuzione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione

dall'art. 9, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122, per il triennio 2011-2013, e degli oneri a carico dell'amministrazione, pari al 30,46% per la retribuzione e all'8,50% per l'Irap.

L'innovazione in questione non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per gli altri responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell'effettivo importo dell'emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministro assunte di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio. In aggiunta l'art. 13 dello schema in discussione stabilisce che l'eventuale maggiore costo derivante da tale innovazione contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera b) si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti ed i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano le disponibilità finanziarie previste, sulla base del vigente d.P.R. 208 del 2003, sul capitolo 1002 per gli incarichi relativi agli esperti e ai consulenti esterni sul quale graveranno gli eventuali maggiori oneri in discussione.

COLLABORATORI - ESPERTI	DISPONIBILITA' 2011 CAP. 1002	ONERI SOC. A CAR. AMM. SU RETRIB. RETRIBUZIB. CAP. 1008	IRAP SU RETRIBUZIB. CAP. 1008	TOTALE
d.P.R. 208 del 2003	€ 152.518,48	€ 22.221,94	€ 12.964,07	€ 187.704,49
incremento innalzamento tetto retributivo Capo segreteria tecnica				€ 91.215,98
DIFFERENZA				€ 96.488,51

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO [] NEGATIVO

Dei

[Signature]

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte's

15/03/2011



21/1/13



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

301
11
SAC

2/1/13

Roma, 5 AGO 2011

Prot. Nr. 90023
Rif. Prot. Entrata Nr. 89772
Allegati:
Risposta a Nota del:

Al Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
e p.c. all'Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: Trasmissione DPR Uffici di diretta collaborazione Ministero della Salute

Si restituisce bollinato l'unito provvedimento e si verifica positivamente l'allegata relazione
tecnica.

mu

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

DIRETTORE GENERALE UFFICIO VII - 5 AGO. 2011 10818

Schema di d.P.R.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato istituito il Ministero della salute e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 2008, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2010, n. 280);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute (pubblicato nella G.U. 14 luglio 2011, n. 162);

Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* operante presso il Ministero della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente regolamento:

CAPO I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

1. Il Ministro della salute, di seguito "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.
2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
 - a) l'ufficio di Gabinetto;
 - b) la segreteria del Ministro;
 - c) la segreteria tecnica del Ministro;
 - d) l'ufficio legislativo;
 - e) l'ufficio stampa;
 - f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, consiglieri, ivi inclusi quelli di cui ai successivi commi 5 e 6, nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari.
5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.
6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.
7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono nominati su proposta dei



Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Art. 2.

Ufficio di Gabinetto.

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 3.

Segreteria del Ministro.

1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4.

Segreteria tecnica del Ministro.

1. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, per le determinazioni di competenza dell'organo di direzione politica circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie nonché per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti,



l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali precipuamente attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Art. 5.

Ufficio legislativo.

1. L'ufficio legislativo: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

Art. 6.

Ufficio stampa.

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti.



3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, a eccezione di quello previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 11, comma 3, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite massimo di cinque unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di **revoca anticipata**, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del



Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Nell'ambito del predetto contingente può altresì operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a quattro unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 9.

Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:

a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di



importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Ai vice capi di Gabinetto e dell'ufficio legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, spetta un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5.

CAPO II

Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Art. 10.

Organismo indipendente di valutazione della performance.

1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Il titolare dell'Oiv ovvero il presidente in caso di composizione collegiale è scelto fra soggetti estranei al Ministero, in possesso di elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Il titolare dell'Oiv ovvero i suoi componenti in caso di organismo collegiale sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

5. Al titolare dell'Oiv ovvero al suo presidente nel caso di composizione collegiale è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2,



del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli altri componenti dell'Oiv collegiale spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 9, comma 4.

Art. 11.

Struttura tecnica per la misurazione della performance.

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della *performance*, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attività.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.

CAPO III

Disposizioni comuni e finali.

Art. 12.

Modalità di gestione.

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.



Art. 13.

Norme finali e transitorie. Abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa,-in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b*) si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RD

2185 G
766e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Prot. n. 155/12/UL/P-45.10


Roma, 21 MAR. 2012

Ministero della Salute

LEG

0002196-A-22/03/2012

I.6.b.a/2011/2185



Al Ministero della salute
-Ufficio Legislativo

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione.

In relazione allo schema di decreto in oggetto, esaminato nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011, si esprime il formale concerto di questa amministrazione, come richiesto dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti normativi nell'Adunanza di sezione del 24 novembre 2011.

Cons. ~~Germ~~ *Germ*ana Panzironi



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 626/2012

Roma, addì 14 FEBBRAIO 2012

Risposta a nota del

N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **4804/2011**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE E
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE**

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

Vito Corallo

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04804/2011

OGGETTO:

Ministero della salute.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione
della *performance*”.

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 8035- P del 10 novembre 2011, con la
quale il Ministero della salute - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

PREMESSO

Con relazione trasmessa il 10 novembre 2011, il Ministero della salute
ha riferito che, a seguito dell'istituzione del Dicastero, nuovamente
disposta dall'art. 1 della l. 13 novembre 2009, n. 172, si è reso

necessario predisporre il nuovo regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Si è, altresì, rappresentato che lo schema di d.P.R. andrà a sostituire il regolamento di organizzazione attualmente in vigore, approvato con d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, del quale conferma in larga parte i contenuti, salvo alcuni aggiustamenti diretti a potenziare l'attività degli uffici anche attraverso una maggiore flessibilità organizzativa. Dette modifiche, similmente a quanto già previsto in analoghi regolamenti di altre amministrazioni, si rendono necessarie in ragione dei nuovi compiti di programmazione sanitaria e di supporto alle attività degli organi centrali e dei servizi regionali, che le competenze fissate dall'art. 117 Cost. comportano, nonché delle dimensioni internazionali delle emergenze sanitarie e dei connessi strumenti di prevenzione e assistenza.

Le innovazioni introdotte dallo schema di regolamento mirano anche a dare puntuale attuazione a quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che, intervenendo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, collocato in posizione autonoma rispetto agli altri uffici ministeriali di diretta collaborazione, a differenza dell'attuale Servizio di controllo interno che viene contestualmente soppresso.

Si evidenzia in relazione che, in linea con il ridimensionamento degli assetti organizzativi previsto dall'art. 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con l. 6 agosto 2008, n.

133, e dall'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con l. 26 febbraio 2010, n. 25, lo schema in esame prevede la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale, sicché le posizioni dirigenziali risultano essere complessivamente tredici, di cui dieci per gli uffici di diretta collaborazione e tre per quella della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. La soppressione di un'altra posizione dirigenziale di livello non generale sarà presa in esame nell'ambito dell'ulteriore ridimensionamento organizzativo, disposto dall'art. 1, comma 3, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con l. 14 settembre 2011, n. 114, che dovrà essere attuato entro il 31 marzo 2012.

Il regolamento proposto consta di 13 articoli, suddivisi in tre capi:

- il primo reca le disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione (artt. da 1 a 9 compreso);
- il secondo definisce i compiti, la composizione e il trattamento economico dell'OIV e della struttura permanente per la misurazione della *performance* (artt. 11 e 12);
- il terzo riguarda le disposizioni comuni e finali (artt. 12 e 13).

Passando, quindi, all'esame di dettaglio dallo schema in esame e concentrando l'attenzione sugli aspetti innovativi rispetto al vigente regolamento, viene in risalto, all'art. 1, la previsione, alle dirette dipendenze del Ministro, di un consigliere per gli affari giuridici e di un consigliere diplomatico, il primo scelto tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari e i professori di universitari di I fascia; il secondo designato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a

consigliere legazione.

Dette unità rientrano nel contingente di dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione di provata competenza nelle materie di competenza del Dicastero, ai quali l'incarico è conferito dal Ministro sulla base di un rapporto fiduciario e, pertanto, non può superare la permanenza in carica del Ministro stesso (art. 8).

Nell'ambito del suddetto contingente sono compresi anche fino a cinque consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, tra i quali possono essere innovativamente individuati uno dei due vice capi di gabinetto (art. 2) e il vice capo dell'Ufficio legislativo (art. 5, comma 3).

Sono state, altresì, ampliate le competenze dell'Ufficio legislativo, che vengono estese al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e a quello concernente gli atti del Ministro (art. 5, comma 1).

Relativamente al trattamento economico previsto per il personale del contingente di diretta collaborazione (confermato in 100 unità complessive), è incrementato il solo trattamento del Capo della Segreteria tecnica, equiparandolo a quello del capo dell'Ufficio legislativo, in linea con le corrispondenti previsioni di altri analoghi regolamenti (art. 9) e tenuto conto dell'ampliamento delle competenze della Segreteria tecnica, estese all'assistenza dell'organo di direzione politica in materia di utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4).

Quanto all'OIV, che dal 1° maggio ha sostituito il SECIN, è stata prevista una collocazione differenziata, sebbene paritaria, rispetto agli Uffici di diretta collaborazione e alle restanti strutture organizzative;

ciò in conformità agli orientamenti espressi tanto dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT nella delibera n. 4 /2010, quanto dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere reso all'adunanza dell'8 novembre 2010 (art. 10).

Dal punto di vista strutturale, è stato previsto, in conformità dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2009, che l'OIV possa essere costituito in forma monocratica o di collegio con tre componenti. In quest'ultimo caso, è formato da due dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute e da un esperto esterno con funzioni di presidente (al fine di garantire l'invarianza della spesa, è stato previsto che in tal caso vengano resi indisponibili, presso gli organi di diretta collaborazione, un numero di incarichi equivalenti a quelli conferiti presso l'OIV - art. 10, comma 2).

Similmente a quanto disposto per l'esperto del SECIN dal vigente regolamento, è stato previsto per l'unico componente dell'OIV o per il presidente, nel caso di struttura collegiale, la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 10, comma 5).

L'art. 11 prevede ancora che presso l'OIV operi una struttura tecnica per la misurazione della *performance*, il cui responsabile è nominato con decreto del Ministro su proposta dell'OIV ed è individuato tra i dirigenti di II fascia nelle amministrazioni pubbliche, esperti nel settore.

L'art. 13, infine, pone il divieto di far scaturire dall'attuazione del nuovo regolamento nuovi e maggiori o maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato, in stretta osservanza del principio di invarianza della spesa.

Relativamente allo schema di d.P.R. in esame, risulta ancora che siano state esperite le procedure di consultazione dei sindacati, che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni.

L'Amministrazione proponente, infine, ha trasmesso il provvedimento normativo in oggetto, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e munito del "visto" della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17 della l. 31 dicembre 2009, n.196.

CONSIDERATO

La Sezione esprime parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni che seguono.

1) Non risulta in atti che sia stato formalmente acquisito il concerto del Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione, pure richiesto dall'art. 17, comma 4 bis, della l. n. 400 del 1988, ai sensi del quale va emanato il regolamento in questione. Tale condizione non può ritenersi neppure soddisfatta con l'approvazione preliminare del relativo schema da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 3 agosto 2011, sicché ritiene la Sezione che debba essere acquisito il parere motivato del Dipartimento della funzione pubblica prima di sottoporre il provvedimento alla definitiva approvazione del Consiglio dei ministri.

2) La seconda questione sostanziale concerne il ridimensionamento degli assetti organizzativi, attraverso la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali e la progressiva riduzione degli uffici

dirigenziali e delle dotazioni di personale non dirigente, previste dall'art. 74, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e dall'art. 2, comma 8 bis, del d.l. n. 194 del 2009 sopra richiamati, e, più in generale, l'osservanza dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica, imposti dalle recenti manovre finanziarie a tutte le amministrazioni pubbliche.

In ragione di tale stringente linea di tendenza, valuterà l'Amministrazione proponente l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d'ora la riduzione di una unità delle posizioni dirigenziali non generali, approssimandosi il termine del 31 marzo 2012, entro il quale dovrà essere attuato il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011.

Sul piano formale, infine, si suggerisce di riposizionare, nel preambolo, il secondo "Visto", nel quale si richiama l'art. 17, comma 4-bis, della l. n. 400 del 1988, prima di "*Udito il parere del Consiglio di Stato...*".

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui alla parte motiva.


L'ESTENSORE

Elio Toscano




IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO





Ministero della Salute

Schema di d.P.R. recante norme di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito, Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito, OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito, Ministero) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150. S'intende in tal modo portare a compimento il riordino divisato dalla l. 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Dicastero della salute.

Lo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto 2011, nel sostituire il vigente atto organizzatorio di cui al d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (che ha esplicitato i suoi effetti anche nel periodo in cui questo Ministero era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex d.l. 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), ne conferma tuttavia per larga parte i contenuti, salvo alcuni limitati aggiustamenti che si rendono necessari al fine di potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono infatti previsti elementi di flessibilità, mutuando soluzioni migliorative introdotte in analoghi regolamenti di altre amministrazioni, rese opportune in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero nell'ambito del nuovo quadro delle fonti delineato dall'art. 117 Cost. (si pensi alla programmazione sanitaria, al supporto alle attività poste in essere dagli Organi centrali e dai Servizi sanitari regionali e alle attività internazionali, incrementate a causa dell'evoluzione dello scenario internazionale verso forme più integrate di coesistenza che impongono sempre più il raccordo delle politiche sanitarie nazionali, come attestato, tra l'altro, dai più recenti fenomeni di emergenze sanitarie che hanno imposto strumenti di prevenzione e di assistenza su un piano globale e non più esclusivamente territoriale).

Sono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009, tra le quali va sin d'ora menzionata la collocazione autonoma (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici del Ministero, di diretta collaborazione (nei quali era invece inserito il Secin) e non; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

Lo schema tiene conto di quanto disposto nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, adottato con d.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133), e di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv., con modif., con l. 26 febbraio 2010, n. 25). Rispetto al vigente d.P.R. n. 208/03 viene pertanto prevista la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale.

Sul provvedimento è stato acquisito il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato che nell'adunanza del 24 novembre 2011 ha espresso parere favorevole con due osservazioni. La prima riguarda l'acquisizione formale del concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, seppur coinvolto nella fase endoprocedimentale, e formalmente con l'approvazione preliminare del provvedimento da parte Consiglio dei Ministri. A tale osservazione si è comunque ottemperato con la richiesta formulata con nota in data 20 marzo 2012

La seconda osservazione concerne il ridimensionamento degli assetti organizzativi e in particolare, in relazione ai vincoli per il contenimento della spesa pubblica imposti alle amministrazioni pubbliche dalle recenti manovre finanziarie, il predetto Consesso ha rimesso all'Amministrazione l'opportunità di limitare il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione, nonché di procedere in questa fase alla riduzione delle posizioni dirigenziali non generali nell'ambito della rimodulazione della dotazione organica generale che il Ministero dovrà comunque effettuare entro il 31 marzo p. v. ad opera dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011.

A tal riguardo recependo l'osservazione si è provveduto a ridurre i consiglieri giuridici da cinque a tre e da tredici a undici le posizioni dirigenziali di livello non generale, con la riduzione di una posizione appartenente agli Uffici di diretta collaborazione e l'altra alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*.

2. Ciò premesso, viene di seguito illustrato più in dettaglio il contenuto dello schema di regolamento, che consta di 13 articoli suddivisi in tre capi.

2.1 Il Capo I reca le disposizioni relative gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'**articolo 1** descrive le funzioni di tali Uffici, li individua e stabilisce la competenza del Ministro sulla nomina e revoca dei relativi titolari (commi 2, 3 e 7; come già detto, rispetto al d.P.R. n. 208/03 non compare più il Secin).

Riproducendo una disposizione già contenuta nel d.P.R. 208/03, il comma 4 prevede che alle dirette dipendenze del Ministro possano operare consiglieri per lo svolgimento di particolari compiti, nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti specificato nel successivo art. 8, comma 2.

In tale novero, sono oggetto di puntuale previsione il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e il consigliere diplomatico, i cui requisiti professionali sono individuati rispettivamente ai commi 5 e 6. Quest'ultimo comma introduce la figura del consigliere diplomatico, reputata necessaria alla luce delle attribuzioni internazionali del Ministero e della riserva statale delle funzioni di politica estera anche in materia sanitaria, prevedendo che lo stesso venga designato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Mentre il comma 8 conferma la possibilità di avvalimento degli uffici di Gabinetto e legislativo da parte dei Sottosegretari di Stato per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro.

In ottica di continuità con quanto già previsto dal d.P.R. n. 208/03, l'**articolo 2** descrive, (nei commi 1 e 2), i compiti e le funzioni dell'Ufficio di Gabinetto e del suo titolare, prevedendo altresì che quest'ultimo sia individuato tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e dirigenti preposti uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, ovvero fra persone anche estranee all'amministrazione purché in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere (comma 3). Per favorire la funzionalità dell'Ufficio, viene confermata (comma 4) la possibilità di nominare fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti compresi nel contingente nove unità previsto dall'art. 8, comma 3, e l'altro – innovativamente – nell'ambito del contingente di tre consiglieri di cui all'art. 8, comma 1.

In linea con l'analoga previsione del vigente regolamento, l'**articolo 3** delinea, al comma 1, le funzioni della Segreteria del Ministro. Nell'ambito di questo ufficio, cui è preposto il capo della Segreteria, opera anche il Segretario particolare del Ministro, che cura la sua agenda e corrispondenza unitamente ai rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. Al comma 2 si rimarca la natura fiduciaria di tali posizioni.

L'**articolo 4** individua tanto le attività della Segreteria tecnica del Ministro (comma 1), cui compete una posizione di particolare rilievo in ragione delle sue peculiari attribuzioni, riguardanti l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche del Ministero nonché – innovativamente – quelle concernenti le determinazioni attinenti all'utilizzo delle inerenti risorse finanziarie, quanto i requisiti del titolare dell'ufficio (comma 2).

Nell'**articolo 5** sono confermati gli attuali compiti dell'Ufficio legislativo (comma 1), fra i quali meritano menzione - oltre alle tradizionali attribuzioni in materia di produzione normativa, di cura dei rapporti con Parlamento, Presidenza del Consiglio dei ministri, altre amministrazioni interessate, autorità indipendenti, Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome e Avvocatura dello Stato, di monitoraggio della legislazione regionale di interesse del Ministero nonché di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare importanza per il Ministero - le nuove competenze in materia di contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e di contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza. Sono poi disciplinate le modalità di nomina del capo dell'Ufficio legislativo (comma 2) e del suo vice individuato fra i dirigenti di seconda fascia compresi nel contingente di nove unità *ex art. 8, comma 3*, in tal modo modificando l'originaria previsione, in accoglimento della predetta osservazione del Consiglio di Stato, della possibilità di nomina del vice capo dell'ufficio legislativo scelto in alternativa tra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

L'**articolo 6** disciplina i compiti dell'Ufficio Stampa in coerenza con quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (comma 1), prevedendo i requisiti di nomina del responsabile di detto ufficio (comma 2) e la possibilità che questi svolga la funzione di portavoce del Ministro (comma 3).

Con l'**articolo 7**, nel fissare i compiti e l'organico delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si conferma che a ciascuna segreteria, oltre al suo capo, possano essere assegnati - al di fuori del contingente di cento unità di cui all'art. 8, comma 1 - fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, tra cui il Sottosegretario può individuare un segretario particolare.

Gli **articoli 8 e 9** recano norme generali concernenti il personale degli Uffici di diretta collaborazione e il relativo trattamento economico.

Rispetto al vigente regolamento di organizzazione, l'**articolo 8** mantiene inalterato il contingente complessivo di cento unità, con esclusione delle figure apicali, del personale assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Entro tale limite:

- comma 1: possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione: *a)* dipendenti del Ministero; *b)* dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti; *c)* fino a tre unità consiglieri giuridici per le esigenze degli Uffici stessi, nominati dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (tale scelta risulta già effettuata dal Ministero dell'ambiente nello schema di d.P.R. recante modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2011); tra tali consiglieri può essere individuato uno dei due vice capi di Gabinetto;
- comma 2: possono essere conferiti sino a dodici incarichi a collaboratori ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero ovvero in quelle giuridico-amministrative ed economiche, assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in tale ambito vanno compresi anche i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, comma 4); viene altresì precisato che i relativi incarichi non possono avere una durata superiore alla permanenza in carica del Ministro, fatta salva comunque la possibilità di recesso anticipato da parte del Ministro medesimo per il venir meno del rapporto fiduciario;
- comma 3: possono essere conferiti fino a nove incarichi dirigenziali di seconda fascia presso gli Uffici di diretta collaborazione;
- il comma 4 chiarisce che le posizioni dei responsabili degli Uffici e del segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cento unità.
- nel comma 5, che riprende l'analoga disposizione contenuta nel d.P.R. n. 208/03, si stabilisce che l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio provvede ad assegnare unità di personale per i servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione in misura non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo dei medesimi Uffici. In aggiunta al predetto contingente, per garantire una maggiore ed immediata collaborazione sia con l'organo politico che con la struttura operativa ai fini di una immediata ed efficace risposta alle situazioni di emergenza è prevista altresì la possibilità che possa operare in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a sei unità; tale incremento rispetto al testo originario che prevedeva quattro unità del Comando CC per la Tutela della Salute deriva dalla necessità di potenziare il coordinamento dei Reparti N.A.S. con i Dipartimenti e le Direzioni Generali del Ministero della Salute, a seguito della recente introduzione di norme che hanno determinato la modifica dello "status giuridico" dei militari preposti ai controlli amministrativi ed all'ampliamento dei compiti istituzionali attribuiti al Comando.

In particolare agli Ufficiali, Marescialli e Brigadieri, in servizio nei Reparti N.A.S., con la modifica del D.M. 27.07.2000, realizzata dal D.M. 3.11.2011 è stata riconosciuta l'equipollenza -ai fini istituzionali- del titolo professionale di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" con particolari incombenze prima devolute in toto alle ASL e pertanto con un incremento delle relazioni rapporti tra Ministero, Comando Tutela Salute e Nuclei sul territorio; inoltre, con l'entrata in vigore del D.M. 14.02.2012, relativo ai controlli antidoping di competenza della Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle salute nelle attività sportive (CVD), ai Reparti N.A.S. transiteranno delicate attribuzioni dirette ad armonizzare le attività di polizia giudiziaria con i controlli amministrativi in gara e fuori gara. Al personale individuato nel comma in questione, si specifica che in ogni caso non compete il trattamento accessorio stabilito dal successivo art. 9, comma 5. Il medesimo Ufficio generale fornisce anche le risorse strumentali necessarie al funzionamento di detti Uffici.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, l'**articolo 9** disciplina il trattamento economico del personale operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Il comma 1 riproduce il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore concernenti il trattamento economico spettante rispettivamente al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo Ufficio Stampa (art. 9, comma 1); - ed altresì della disposizione sui trattamenti economici del Capo della Segreteria del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, dei Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato salvo modifiche di stile introdotte per garantire l'uniformità nella formulazione dei testi sugli emolumenti di tutte le figure istituzionali ed evitare difficoltà applicative.

Per il solo Capo della Segreteria tecnica viene incrementato il limite massimo del relativo trattamento, il quale viene equiparato a quello del Capo dell'Ufficio legislativo. L'aggiustamento in questione è in linea con le previsioni contenute in analoghi regolamenti di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 1 riproduce nella sostanza il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore sui responsabili di tali Uffici, con l'unico aggiustamento derivante dall'esigenza di adeguare il tetto massimo previsto per il capo della Segreteria tecnica alle corrispondenti previsioni di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze). Sono altresì introdotte specifiche disposizioni per il trattamento economico: a) del vice capo di Gabinetto estraneo al Ministero, al quale spetta un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio; b) dei consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, il cui emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione disciplinata dal comma 5.

Il comma 2 riproduce analoga norma del vigente regolamento circa la possibilità per i dipendenti pubblici di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Nel comma 3 viene confermata la previsione del vigente art. 10, comma 4, circa il trattamento economico da riconoscere al personale con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo che il relativo emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del complessivo del relativo stanziamento di bilancio.

I commi 4 e 5 riproducono, infine, le disposizioni sul trattamento economico attualmente in vigore per il personale dirigente e per il personale del comparto operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

2.2. Nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/09 cit., il **Capo II** definisce i compiti, la composizione e il trattamento economico dell'OIV (art. 10) e della Struttura tecnica per la misurazione della *performance* operante presso di esso (di seguito Struttura tecnica; art.11).

Come si è anticipato, l'OIV (organo che dal 1° maggio 2010 ha sostituito il preesistente Servizio di controllo interno - Secin) assume una collocazione differenziata (sebbene paritaria) rispetto agli Uffici di diretta collaborazione e delle restanti strutture organizzative del Ministero; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza e di consentire un rapporto costante con l'organo di indirizzo politico (tale scelta appare coerente con gli orientamenti espressi tanto dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT nella delibera n. 4/2010, secondo la quale gli OIV dovrebbero essere collocati "al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto" e al tempo stesso "in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico, ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione", quanto dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, in un parere reso nell'adunanza dell'8 novembre 2010 su analogo regolamento di altra amministrazione).

In particolare, all'**articolo 10**, comma 1 si prevede che l'OIV svolga in piena autonomia le attività di cui al ridetto art. 14 d.lgs. n. 150/09 nonché quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d*), e comma 2, lett. *a*), e all'art. 8, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Si stabilisce inoltre che, a tal fine, esso possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e possa richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/09.

In conformità al citato art. 14, comma 7, si prevede, al comma 2, che l'OIV possa essere costituito in forma monocratica o di collegio con tre componenti. In quest'ultimo caso, esso è formato da due dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute e da un esperto esterno con funzioni di presidente (al fine di garantire l'effettiva invarianza della spesa, si prevede che vengano resi indisponibili, presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso l'Oiv). In concreto, l'OIV del Ministero è stato istituito in forma monocratica con d.m. 30 aprile 2010. La disposizione in esame lascia pertanto impregiudicata la possibilità di una futura modifica della sua composizione, in analogia con quanto già previsto nell'attuale regolamento di organizzazione per i preesistenti Secin (cfr. art.

7, comma 2). Si è scelto cioè di non stabilire con d.P.R. la natura monocratica e collegiale dell'OIV, rinviandone la definizione a una fonte più agile (decreto ministeriale), al fine di permettere, se del caso, un adeguamento della struttura in ragione delle effettive esigenze che dovessero in futuro manifestarsi (nel caso in cui si optasse per la forma collegiale, con lo schema proposto verrebbe in ogni caso garantita, a tutela dell'autonomia dell'OIV, la composizione mista auspicata nella delibera CIVIT n. 4/2010, che si riferisce a “una presenza tratta all'interno dell'amministrazione” e “una presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di innovazione [...] sì da rafforzare l'interlocuzione sia con il vertice politico, sia con l'apparato amministrativo”).

I commi 3 e 4 individuano i requisiti e le modalità di nomina dell'OIV.

Con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei titolari dell'organismo, il comma 5 riproduce le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 208/03 per le analoghe figure del Secin. In particolare, per quanto attiene alle spettanze dell'unico componente dell'OIV (ovvero del suo presidente in caso di organo collegiale) viene prevista l'erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/01 (similmente a quanto previsto per l'esperto del Secin nel d.P.R. n. 208/03; cfr. art. 10, comma 1, lett. f). Per i dirigenti del Ministero componenti dell'OIV si stabilisce che il relativo trattamento economico sia determinato nella misura e con le modalità stabilite per i dirigenti degli ex Secin.

Con l'**articolo 11** viene data attuazione all'art. 14, comma 9, d.lgs. n. 150/09, prevedendo, al comma 1, che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia costituita presso l'OIV una Struttura tecnica con funzioni di supporto al medesimo organismo per lo svolgimento delle sue attività. Alla predetta Struttura, dipendente funzionalmente dall'OIV, si applicano, quanto alla nomina del responsabile e al trattamento giuridico del personale, le disposizioni previste per gli Uffici di diretta collaborazione (come infatti ritenuto dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nel citato parere reso nell'adunanza dell'8 novembre 2010, “l'ufficio di supporto istituito presso l'organismo indipendente quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* costituisce comunque un'articolazione facente parte organicamente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro [...]; ne consegue che necessariamente la determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare dell'Ufficio, alla pari degli altri Uffici dell'amministrazione non possano che soggiacere alle regole e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti”).

Il comma 2 prevede pertanto che il responsabile della Struttura tecnica sia nominato dal Ministro, su proposta dell'OIV, tra i dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura stessa in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 3, al predetto Ufficio può essere assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, di cui non più di **due** dirigenti di seconda fascia, ivi incluso il responsabile. Tale contingente coincide con quello previsto a supporto degli ex Secin dal d.P.R. n. 208/03 (così come determinato dall'art. 31, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv., con modif., con l. 4 agosto 2006, n. 248). Si è in tal modo inteso dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP nelle circolari nn. 18 e 22 del 2010 ai fini del rispetto del vincolo di invarianza di spesa previsto dalla norma istitutiva degli Oiv.

Analogamente, il trattamento economico previsto per il personale della Struttura tecnica (dirigenziale e non) corrisponde a quello stabilito per il personale degli Uffici di diretta collaborazione, in modo da non comportare incrementi di spesa rispetto a quello goduto dal personale del soppresso Secin (comma 4). Si è in particolare stabilito che il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura tecnica sia determinato, su proposta dell'OIV, nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 9, comma 4, per i dirigenti di seconda fascia e nell'art. 9, comma 5, per il personale non dirigenziale.

2.3. Il Capo III, recante le “disposizioni comuni e finali”, consta degli articoli 12 (“Modalità di gestione”) e 13 (“Norme finali e abrogazioni”).

Ai sensi dell' **articolo 12** gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono un autonomo Centro di responsabilità amministrativa, che può articolarsi in uno o più centri di costo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'**articolo 13** pone il divieto di far scaturire dall'attuazione del nuovo regolamento nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). A tal fine si prevede che l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) ed e) si provvede mediante corrispondente

riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2.

Si dispone, infine, l'abrogazione del ridetto d.P.R. n. 208/03 (comma 3).

Sullo schema di regolamento in questione sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo schema d.P.R. proposto tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili di rilievo finanziario.



Ministero della Salute

Schema di d.P.R. recante regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito Ministero) ai sensi dell'art.14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150.

In tal modo s'intende dare attuazione a quanto stabilito dalla l. 13 novembre 2009, n. 172 (con cui è stato nuovamente istituito il Dicastero della salute), sostituendo il vigente atto organizzatorio, approvato con d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (regolamento che ha peraltro operato anche nel periodo di accorpamento di questo Ministero col Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex d.l. 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), e introducendo gli aggiustamenti necessari per potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009.

In data 24 novembre 2011 è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato che ha espresso parere favorevole con due osservazioni, che sono state accolte. Tali osservazioni riguardano la opportunità di ridurre il numero di consiglieri esterni addetti agli Uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin da ora la riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale ai sensi del decreto-legge 138 del 2011 convertito nella legge 148 del 2011. A tal fine, rispetto allo schema di provvedimento iniziale si è proceduto a ridurre di due unità il numero dei consiglieri giuridici esterni di cui all'articolo 8, comma 1, che passano pertanto da cinque a tre, e a ridurre il numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale che passano complessivamente da tredici a undici.

Pertanto lo schema di provvedimento all'esame tiene conto delle osservazioni sopra indicate.

Occorre pertanto rifarsi all'assetto previsto dal citato d.P.R. 208 del 2003 per dar conto dell'invarianza della spesa con riferimento alle innovazioni che presentano risvolti finanziari, tra le quali si può sin da ora menzionare: *a)* l'introduzione della disciplina relativa all'Oiv; *b)* la soppressione, nell'ambito del contingente degli Uffici di diretta collaborazione, di una posizione dirigenziale di livello generale e di una di livello non generale (per effetto di tale innovazione, tutte le undici posizioni dirigenziali previste nel regolamento in esame sono di livello non generale); *c)* la previsione, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità previsto per gli Uffici di diretta collaborazione, di tre consiglieri giuridici scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche, dai quali è possibile attingere per la nomina di uno dei vice capi di Gabinetto; *d)* l'adeguamento del limite massimo del trattamento economico erogabile al responsabile della segreteria tecnica del Ministro.

Tutte le modifiche proposte non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con riferimento all'innovazione più consistente, si segnala che la disciplina dell'Oiv e della Struttura tecnica per la misurazione della performance (di seguito, Struttura tecnica) è stata delineata in senso conforme agli artt. 14 e 30 d.lgs. n. 150 del 2009 - dovendosi provvedere, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei citati organismi, nei limiti delle risorse destinate ai soppressi Secin - e alle linee guida di carattere finanziario formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.g.o.p.) con le circolari nn. 18 e 22 del 2010¹.

¹ Secondo tali circolari, tra l'altro: al componente e ai componenti dell'organismo nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto può essere corrisposto un trattamento economico o l'indennità accessoria in misura non superiore a quella in godimento presso preesistenti Secin, da determinarsi con apposito provvedimento di

Ciò premesso, lo schema di regolamento stabilisce, in conformità all'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2009 e tenendo conto della precedente composizione collegiale del Secin del Ministero, che l'Oiv possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale di tre componenti (art. 10, comma 3), di cui due dirigenti di seconda fascia e un esperto esterno con funzioni di presidente.

La citata disposizione, in linea con la menzionata circ. Rgs n. 18 del 2010, riproduce quanto previsto nel d.P.R. 208 del 2003 per il Secin ("l'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti"), salvo che per la sostituzione, tra i componenti, del dirigente di prima fascia con un dirigente di seconda fascia.

Al riguardo è bene precisare che l'eventuale costituzione dell'OIV in forma collegiale non determinerebbe l'individuazione di posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alle nove complessive previste per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione dall'art. 8, comma 3, dello schema in esame e alle due individuate nel successivo art. 11, comma 3, per la Struttura tecnica, atteso che in tale ipotesi si prevede di rendere indisponibili, sempre presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso il citato Organismo.

Tale disposizione, che mira a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.

Anche con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei componenti dell'Oiv vengono riprodotte le disposizioni contenute nel d.P.R. 208 del 2003 per le analoghe figure del Secin senza aggravii di spesa.

In particolare, per quanto attiene alla retribuzione dell'unico componente dell'Organismo indipendente di valutazione (ovvero del suo Presidente) viene prevista l'erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, al pari di quanto stabilito per l'esperto del Secin nel d.P.R. n. 208 del 2003 (cfr. art. 10, comma 1, lett. f), mentre per i dirigenti di livello non generale (facenti parte dell'Oiv collegiale) si ripropone il contenuto della disposizione relativa al trattamento economico del personale dirigente contenuta nell'art. 10, comma 3 del medesimo d.P.R. n. 208 del 2003.

2.2. Per quanto attiene alla Struttura tecnica, è stato confermato, come si evince dalla **Tabella 2**, lo stesso contingente di personale in servizio alla data del 1° maggio 2010 pari a dieci unità, di cui due dirigenti di seconda fascia (peraltro in linea con le sopraccitate circolari della RGS).

Tabella 2

Personale di supporto Secin ex art. 7, comma 5, d.P.R. 208 del 2003		Struttura tecnica per la misurazione della performance ex nuovo d.P.R.	
N.	Tipologia di personale	N.	Tipologia di personale
3	Dirigenti II fascia	2	Dirigenti II fascia (incluso il responsabile della struttura)
7	Livellati	7	Livellati
10	TOTALE	9	TOTALE

Il trattamento economico previsto per tale personale, dirigenziale e non, corrisponde a quello stabilito per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dunque non determina incrementi di spesa rispetto al trattamento economico previsto per il personale del soppresso Secin.

3. Per quanto attiene agli Uffici di diretta collaborazione, il nuovo schema di regolamento, rispetto al vigente d.P.R. 208 del 2003:

a) conferma il contingente complessivo di cento unità e quello aggiuntivo di otto unità previsto per ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari di Stato; con riferimento a tale dato non si determinano pertanto nuovi oneri (artt. 7 e 8); giova al riguardo evidenziare che sono espressamente escluse dal computo del contingente complessivo i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e al segretario particolare del Ministro;

b) conferma il numero massimo dei collaboratori e degli esperti e consulenti esterni del Ministro (dodici unità; cfr. art. 8, comma 2) e la disciplina del relativo trattamento economico, stabilendo che per tale personale (con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) l'emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del

complessivo stanziamento di bilancio (art. 9, comma 3); nell'ambito di tale contingente vanno altresì ricompresi i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6;

c) stabilisce in riduzione il numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (nove unità), mediante la soppressione della posizione dirigenziale generale.

d) prevede che, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità, possano essere nominati fino a tre, consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (art. 8, comma 1); trattasi di innovazione che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la nomina di tali consiglieri entro il predetto contingente complessivo determina la riduzione di un corrispondente numero di unità di personale appartenente a una delle altre categorie operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione (personale del comparto, personale dirigente, esperti e consulenti esterni) e del corrispondente costo: ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello schema, infatti, l'emolumento da riconoscere agli stessi non può superare la misura massima dell'importo dell'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 5, prevista per il personale del comparto (la misura del citato emolumento potrà dunque essere definita nel medesimo decreto interministeriale di determinazione delle indennità accessorie di diretta collaborazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5);

e) consente di nominare uno dei vice capi di Gabinetto attingendoli dal contingente dei consiglieri giuridici di cui alla precedente lett. d); sebbene non sussista il limite economico da ultimo citato (emolumento non superiore alla misura massima dell'indennità accessoria di diretta collaborazione), l'esercizio di tale facoltà non comporta alcun incremento di spesa, stante il vincolo delle effettive risorse sussistenti nel relativo stanziamento di bilancio;

f) conferma le disposizioni attualmente in vigore sul trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (capo di Gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, capo dell'Ufficio stampa; art. 9, comma 1), a eccezione che per il capo della segreteria tecnica, la cui posizione viene equiparata a quella del capo dell'Ufficio legislativo in conformità a quanto previsto in altri Dicasteri (cfr. relazione illustrativa); per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), con una differenza in termini economici pari - in astratto (ipotizzando cioè che venga riconosciuto l'importo nella misura massima) - a 91.200,00 euro circa, come si evince dalla **Tabella 3**.

Tabella 3

Capo della Segreteria Tecnica		RETRIB.ECON. FOND CAP. 1002
	d.P.R. 208 del 2003	€ 88.406,37
	Nuovo d.P.R.	€ 154.048,27
	DIFEERENZA 65.641,9	

In conformità alla previsione di cui all'art. 59, comma 5 del CCNL Area 1, sottoscritto il 26 aprile 2006, e all'indicazioni contenute nella nota n. 94669 del 10 luglio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, la misura dei trattamenti economici che si riportano nella tabella, pur equiparati economicamente alla dirigenza, risultano ancorati al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dirigenza Area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001. Inoltre, tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle riduzioni apportate alla retribuzione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione dall'art. 9, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122, per il triennio 2011-2013;

L'innovazione in questione non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per

gli altri responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell'effettivo importo dell'emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministro assunte di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio. In aggiunta l'art. 13 dello schema in discussione stabilisce che l'eventuale maggiore costo derivante da tale innovazione contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera b) e da quella contenuta nello stesso comma alla lettera e) concernente il trattamento economico dei vice capi di Gabinetto si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti ed i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano le disponibilità finanziarie previste sul capitolo 1002 sulla base del vigente d.P.R. 208 del 2003 per gli incarichi relativi agli esperti e ai consulenti esterni sul quale graveranno gli eventuali maggiori oneri in discussione alla data del 5 agosto 2011 di verifica con esito positivo della presente relazione tecnica da parte del Ragioniere Generale dello Stato.

COLLABORATORI - ESPERTI	DISPONIBILITA' 2011 CAP. 1002	ONERI SOC. A CAR. AMM. SU RETRIB. RETRIBUZIB. CAP. 1008	IRAP SU RETRIBUZIB. CAP. 1008	TOTALE
d.P.R. 208 del 2003	€ 152.518,48	€ 22.221,94	€ 12.964,07	€ 187.704,49
incremento innalzamento tetto retributivo Capo segreteria tecnica				€ 91.215,98
DIFFERENZA				€ 96.488,51



Ministero della Salute

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Cons. Michele Pandolfelli

Indicazione del referente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata (tel. 0659945319 – e-mail mlr.cannata@sanita.it).

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Con il provvedimento in esame si intende portare a compimento il riordino avviato dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Ministero della salute e fa seguito al nuovo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Attualmente il quadro normativo degli Uffici di diretta collaborazione è costituito dal d.P.R. n. 208 del 2003 che ha esplicitato i suoi effetti anche nel periodo in cui il Ministero della salute risaltava accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle previsioni di cui al decreto legge n. 85 del 2008 convertito con modificazione con legge n. 121 del 2008.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il d.P.R. n. 208 del 2003 inevitabilmente risente degli avvenuti accorpamenti di questo Dicastero con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della successiva scissione nel 2009. La necessità di rimodulare il predetto regolamento deriva anche dalle disposizioni

contenute sia nella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sia nel decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, che reca tra l'altro la istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema si è posto in termini di semplificazione e di ottimizzazione del funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e di adeguamento al mutato assetto normativo; l'intervento non ha quindi comportato la valutazione di esigenze sociali ed economiche, né tanto meno nel contesto internazionale.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi che si perseguono con il provvedimento all'esame sono rappresentati anzitutto dalla necessità di semplificazione e snellimento degli uffici di diretta collaborazione e dalla esigenza di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata alle esigenze dei vertici politici e dell'apparato Ministeriale, nell'ottica di un migliore servizio per il cittadino; inoltre con la collocazione dell'OIV in posizione autonoma e di indipendenza rispetto agli altri Uffici di diretta collaborazione, si realizza una diretta conoscenza dei documenti concernenti le attività ministeriali di interesse diretto dei vertici politici in un'ottica di risposta alle esigenze dei cittadini.

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento sono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, il personale assegnato ai predetti uffici, l'OIV, la struttura tecnica per la misurazione della performance e, indirettamente, le strutture di vertice dell'Amministrazione.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Dopo aver definito l'ambito dell'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL – CISL – UIL – RdB – FLP – UNSA CONFSAL – CIDA UNADIS) sia del personale dirigenziale, sia del personale non dirigenziale attraverso la consueta procedura informativa. Solo alcune delle organizzazioni sindacali hanno formulato osservazioni, sul testo del provvedimento, che si è ritenuto di non accogliere in quanto non in linea conformi con gli obiettivi fissati. **E' stato acquisito, con esito favorevole, il 24 novembre 2011, il parere del Consiglio di Stato che ha formulato due osservazioni, peraltro tutte accolte, relative alla riduzione del numero di consulenti, dirigenti ed esperti.**

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolamentare che discende da una fonte primaria. Inoltre risulta necessario dare una compiuta disciplina dell'OIV.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state individuate opzioni alternative.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo* si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica.

B) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.*

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi, è infatti diretta esclusivamente a riorganizzare, secondo i consueti criteri di efficacia ed economicità gli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, si procede a definire, secondo i medesimi criteri, l'assetto organizzativo e la struttura del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance. In tal modo sarà pertanto possibile disporre di un apparato di supporto all'attività del vertice politico più snello e meno oneroso per la collettività, ma caratterizzato peraltro da una maggiore efficienza.

C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.*

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta. Infatti l'opzione scelta garantisce il raggiungimento di elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa..

E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano alcun impatto sull'attività delle imprese

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I responsabili dell'intervento sono gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro nonché il collegio di cui si compone l'OIV.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Le funzioni di controllo e di monitoraggio (che in ultima analisi sono svolte dall'autorità politica) sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dall'OIV e dalla struttura tecnica per la misurazione della performance.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Non sono previste revisioni e adeguamenti periodici. Il Ministero provvederà alla redazione della prescritta VIR con cadenza biennale.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata–Ufficio legislativo tel. 0659945319.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per completare il processo di riordino avviato con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che ha nuovamente istituito il Ministero della salute, cui ha fatto seguito il dPR 11 marzo 2011, n. 108, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. In particolare, il provvedimento che sostituisce quello vigente di cui al dPR 12 giugno 2003, n. 208, apporta adeguamenti alla struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, in termini di maggiore flessibilità in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero e della nuova organizzazione delineata dal citato dPR n. 108 del 2011, al fine di rendere più efficace l'attività di supporto e di raccordo con l'amministrazione, nonché per tener conto delle recenti innovazioni introdotte in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, di riordino della dirigenza statale, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la costituzione degli Organismi indipendenti di misurazione della *performance* in sostituzione dei SECIN. A tal fine, lo schema di regolamento prevede una collocazione autonome (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici di diretta collaborazione, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo essendo teso a semplificare e ottimizzare, in un ottica di efficacia e di efficienza, la struttura di supporto all'autorità politica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il provvedimento all'esame disciplina la struttura e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione di cui al dPR n. 208 del 2003 che è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, abrogandolo peraltro sul dPR n. 208 del 2003 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel regolamento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento del Ministero della salute

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- Si è fatto ricorso alla tecnica della formazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo introduce norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della salute.

Schema di d.P.R.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato istituito il Ministero della salute e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 2008, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2010, n. 280);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute (pubblicato nella G.U. 14 luglio 2011, n. 162);

Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* operante presso il Ministero della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente regolamento:

CAPO I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

1. Il Ministro della salute, di seguito "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

3. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'ufficio di Gabinetto;

b) la segreteria del Ministro;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 2 dodici consulenti ed esperti, nonché consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.

6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Art. 2.

Ufficio di Gabinetto.

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di **nove** unità di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 3.

Segreteria del Ministro.

1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4.

Segreteria tecnica del Ministro.

1. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, per le determinazioni di competenza dell'organo di direzione politica circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie nonché per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali precipuamente attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Art. 5.

Ufficio legislativo.

1. L'ufficio legislativo: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti; segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unità di cui all'articolo 8, comma 3.

4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.

Art. 6.

Ufficio stampa.

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti.

3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'ufficio stampa svolge anche le funzioni di portavoce ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti nonché, nel limite massimo di tre unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di recesso anticipato, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. In aggiunta al predetto contingente, può altresì operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a sei unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il

citato Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 9.

Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:

a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

b) capo dell'ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) capo dell'ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

e) vice capo di Gabinetto estraneo al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di

importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

CAPO II

Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Art. 10.

Organismo indipendente di valutazione della performance.

1. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e comma 2, lettera *a*), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Il titolare dell'Oiv ovvero il presidente in caso di composizione collegiale è scelto fra soggetti estranei al Ministero, in possesso di elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g*), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Il titolare dell'Oiv ovvero i suoi componenti in caso di organismo collegiale sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

5. Al titolare dell'Oiv ovvero al suo presidente nel caso di composizione collegiale è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli altri componenti dell'Oiv collegiale spettano i trattamenti economici previsti dall'articolo 9, comma 4.

Art. 11.

Struttura tecnica per la misurazione della performance.

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della *performance*, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attività.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.

CAPO III

Disposizioni comuni e finali.

Art. 12.

Modalità di gestione.

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 13.
Norme finali e abrogazioni.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa,-in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 1 lettere *b)* ed *e)* si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero della Salute

Ministero della Salute

GAB

0005102-P-15/07/2011

C.I.B.C.



91942992

OGGETTO:

Consultazione sullo schema di d.P.R recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Roma 15 LUG. 2011

F.P/CGIL Ministeri
Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA
Fax 06/ 58544339

C.I.S.L./F.P.S. – Settore statali
Via Lancisi, 25
00161 - ROMA
Fax 06/44007512 - 44007227

U.I.L. PA
Via E. Lepido, 46
00175 - ROMA
Fax 06/71582046

CONFSAL/UNSA
Federazione Statali
Via Trinità dei Pellegrini, 1
00186 – ROMA
fax 06/4828090

C.I.D.A./UNADIS – Ministeri
Via Nazionale, 75 - 00184 ROMA
Fax 06/4881073

DIRSTAT
Via Ezio, 12 - 00192 ROMA
Fax 06/3212690

ASSOMED/SIVEMP
Via XX Settembre, 68 - 00187
ROMA
Fax 06/48919462

RdB /USB PI
Via dell'Aeroporto, 129
00175 – ROMA
fax 06/7628233- 06/54070448

FLP
Via Piave, 61
00187 – ROMA
fax 06/42010628


FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustachio, 22
00161 - ROMA
Fax 06/233225013

Codeste OO.SS sono convocate all'incontro di consultazione concernente lo schema di d.P.R. di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 13 novembre 2009, n. 172.

L'incontro, nel quale verrà presentato ed illustrato il citato schema, si terrà il 20 luglio p.v. alle ore 18.00 presso l'Auditorium della sede di Lungotevere Ripa n 1.

..

IL CAPO DI GABINETTO



psb



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

Resoconto riunione 20 luglio 2011

Ordine del giorno:

Consultazione schema di d.P.R di organizzazione Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance

In data 20 luglio 2011, alle ore 18.00, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa, 1 si è svolto l'incontro per la consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente allo schema di d.P.R di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance da adottarsi ai sensi dell'art.1, comma 7 della l. 13 novembre 2009, n.172.

I rappresentanti delle OO.SS. presnti sono riportati nell'allegato foglio firma (Allegato A).

Per l'Amministrazione sono intervenuti il Capo di Gabinetto Cons. Mario Alberto di Nezza, il Vice Capo di Gabinetto dott.ssa Anna Camera, il Direttore della Direzione generale del personale organizzazione e bilancio, dott. Giuseppe Celotto, il dott. Alessandro Milonis e la dott.ssa Claudia Rossi, in qualità rispettivamente di direttore dell'Ufficio della Gestione del Personale e di direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali. Sono presenti inoltre la dott.ssa Novella Luciani, il dott. Vincenzo Canale e la dott.ssa Paola Benvenuto dell'Ufficio di Gabinetto.

In apertura di riunione è stata consegnata alle OO.SS. la bozza dello schema di d.PR. in questione (Allegato B).

Il Capo di Gabinetto preliminarmente rappresenta che l'adozione del provvedimento costituisce atto necessario con l'entrata in vigore del d.PR 11 marzo 2011 n.108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011.

Successivamente, Capo di Gabinetto illustra in grandi linee i contenuti dello schema, precisando che, essendo stato soppresso il preesistente Servizio di controllo interno – Secin, è stata definita la previsione dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance operante presso il Ministero. Difatti, detto Organismo, pur non essendo ricompreso tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, è stato inserito in tale provvedimento sulla base dell'esperienza di altre Amministrazioni e, in particolare, in considerazione del parere reso dal Consiglio di Stato su di una analogo regolamento di altro Dicastero

Il Capo di Gabinetto ha, pertanto, invitato le Organizzazioni sindacali a prendere visione del documento presentato ed a par pervenire eventuali osservazioni. entro le ore 12.00 di lunedì 25 luglio p.v. all'Ufficio Relazioni Sindacali.



Ministero della Salute

UFFICIO DI GABINETTO

Roma 20 luglio 2011
Lungotevere Ripa, 1

Ordine del giorno:

Consultazione schema di dPR di organizzazione Uffici di diretta collaborazione del Ministro e OTV

Per le OO.SS. :

Per l'Amministrazione

F.P./C.G.I.L.

C.I.S.L./ F.P.S. - Settore Statali

U.I.L. PA

**U.I.L. PA - Coordinamento nazionale
dirigenti ministeriali**

DIRSTAT

.....
.....

ASSOMED/SIVEMP

.....
.....

C.I.D.A./UNADIS




.....

CONFSAL/UNSA Federazione statali

.....
.....

RdB/USB PI

.....
.....



.....

Federazione INTESA

.....
.....

Data 22 luglio 2011

**Al Capo di Gabinetto
Per il tramite
dell'Ufficio Relazioni Sindacali
S E D E**

**OGGETTO: d.P.R. di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministero della Salute**

Con riferimento allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, presentato il 20 u.s., pur alla luce dei tempi solleciti di risposta chiesti, sono emersi due punti sui quali si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:

- 1) sulla base delle norme inserite nello schema, questa Organizzazione Sindacale auspica che una parte cospicua degli incarichi dirigenziali di collaborazione sia affidata a professionalità ed esperienze interne al Ministero, in particolare per gli incarichi vicari si prevede che almeno un componente sia obbligatoriamente un dirigente di ruolo dell'amministrazione della salute, anche per un doveroso contenimento degli oneri economici aggiuntivi connessi agli incarichi stessi;
- 2) sarebbe opportuno inoltre, che le somme occorrenti per la copertura del trattamento economico omnicomprensivo, le cui modalità sono rimandate all'articolo 9 del provvedimento, non devono gravare sui fondi di produttività collettiva e individuale di questa Amministrazione, anche in considerazione delle ripetute decurtazioni subite dai fondi per effetto delle recenti manovre finanziarie.

Cordiali saluti.

**Il Coordinatore Generale
Fabrizio Garroni**



**Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
aderente alla CIDA**

il sindacato dei dirigenti dello stato

Il Segretario Generale

Roma, 27 luglio 2011

**Al Capo di Gabinetto
Ministero della Salute
Cons. Mario Alberto di Nezza**

**Al Direttore Generale del
Personale, Organizzazione e
Bilancio
Ministero della Salute
Dott. Giuseppe Celotto**

La scrivente O.S., in relazione allo schema di D.P.R. "recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance", osserva quanto segue:

- lo schema non tiene in considerazione quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) né dall'articolo 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 6 agosto 2008 né dall'articolo 2 della Legge 26 febbraio 2010 n. 25.
- Impropiamente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sono assoggettati ai limiti e riduzioni previste dalle norme sul contenimento della spesa pubblica; è una scelta, questa, che appare irragionevole, stante la portata generale delle norme richiamate volte, invece, alla revisione degli assetti organizzativi con conseguente riduzione del numero dei posti di funzione.
- Appare, quindi, non condivisibile anche quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera b che introduce una nuova posizione economica dirigenziale di livello generale.
- Allo stesso modo, inoltre, appare ridondante e in conflitto con le norme volte alla riduzione della spesa, quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 che istituisce un'ulteriore figura di vice-capo di gabinetto quale posizione di 2^a fascia, per la cui copertura sarebbe stato individuato un soggetto di provenienza esterna, cosa, quest'ultima che mortificherebbe tutti i dirigenti di ruolo del Ministero della Salute.

Aderente alla CIDA – Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Funzione Pubblica
Via Nazionale, 75 – 00184 Roma

Tel. (0039) 06 47822360 – Fax (0039) 06 4881073
sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis@fastwebnet.it

- Altra perplessità suscita il mancato assoggettamento al sistema di valutazione dei dirigenti operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che restano affrancati dalla verifica dei risultati conseguiti, a cui, viceversa, sono giustamente soggetti tutti gli altri dirigenti.
- Dall'insieme dell' articolato emerge, poi, una inspiegabile scarsa considerazione nei confronti di tutti i Dirigenti di ruolo in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, scarsa considerazione che raggiunge l'apice nei confronti dei dirigenti delle professionalità sanitarie che da tempo prestano la loro attività professionale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
- Infine, dalla lettura dell'articolo 9 comma 1 lettera b, si evince che le previsioni relative alla retribuzione accessoria di cui ai commi 2 e 4 vanno palesemente a incidere sul fondo complessivamente destinato alla dirigenza; pertanto si evidenzia la necessità che tale norma debba prevedere un preliminare confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza per definire i criteri e le modalità di utilizzo di tali fondi.

Massimo Fasoli

